

# PROVINCIA DI TERNI

Assessorato allo Sviluppo Economico



**L.R. 23 MARZO 1995, N° 12**  
**"AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE**  
**ANCHE CON IL SOSTEGNO DI NUOVE INIZIATIVE**  
**IMPRENDITORIALI"**

**CRITERI ED INDIRIZZI**  
**PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE**  
**DELEGATE DALL'ART. 11 DELLA L.R. 12/95**  
**COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. DEL 30/03/2011, N° 4**

(Testo approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 175 del 22/09/2011)

## **CAPITOLO 1**

### **OGGETTO DELLA LEGGE E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

1. La Legge Regionale in oggetto, così come modificata dalla L.R. n. 4 del 30.03.2011 e successivamente disciplinata sulla base delle direttive di attuazione di cui alla delibera G.R. n. 571 del 7 giugno 2011, dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnico-finanziaria volti ad agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese già giuridicamente costituite e composte da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel senso più ampio del termine, compreso il commercio e i servizi alla persona, purchè comunque riferibili all'esercizio di un'attività imprenditoriale.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge tutte le società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell'art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali.

Sono escluse dalle suddette provvidenze le società di fatto, irregolari e quelle costituite per l'esercizio di attività professionali, regolarmente previste e ricomprese in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali.

3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nella Provincia di Terni.

Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti amministrativi:

- a) i titolari delle imprese individuali devono avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni;
- b) per le società, i soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni devono:
  - 1) rappresentare almeno il 50% del totale dei soci;
  - 2) essere titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del Capitale Sociale;
  - 3) avere residenza nel territorio della Regione Umbria.

4. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'età dei giovani proponenti, il computo degli anni utili ai sensi di legge, partirà dal compimento del 18° anno fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 36° anno e non oltre tale termine. Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro e per le quali è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni, ovvero fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 41° anno e non oltre tale termine.

Tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante lo svolgimento, per almeno 2 anni, di un'attività lavorativa stabile e non saltuaria che abbia dato luogo alla percezione di redditi da lavoro subordinato o autonomo, con esclusione dei redditi da capitale, unitamente ad un periodo di disoccupazione di almeno un anno totalizzato all'atto della costituzione dell'impresa ed ancora sussistente all'atto della presentazione della domanda. Il periodo di disoccupazione potrà essere documentato mediante la produzione di un certificato di iscrizione alle liste di collocamento ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

## **CAPITOLO 2**

### **COSTITUZIONE DELLE IMPRESE, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE D'IMPRESA A SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE.**

1. La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 365 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda, per le agevolazioni previste dall'art. 4, solo ed esclusivamente le imprese costituite, intendendosi:

- a) per le ditte individuali, la data di rilascio della partita IVA;
- b) per le società e per le cooperative, la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Le domande possono essere presentate durante tutto il corso dell'anno senza soluzione di continuità.

Sono previste due scadenze tecniche, nel corso dell'anno, per la redazione delle graduatorie. In questo ambito, rimangono individuate le scadenze del 31 marzo e 30 settembre.

Pertanto, in aderenza all'oggetto della legge che intende agevolare l'occupazione giovanile mediante il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e /o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.

Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini dei 365 giorni previsti per la presentazione.

### **CAPITOLO 3**

#### **PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI D'IMPRESA PRESENTATI.**

Le domande presentate alla Provincia per l'ammissione ai benefici di legge sono soggette al seguente iter:

a) Istruttoria amministrativa da parte degli Uffici competenti, tesa a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti proponenti.

b) Accertamento e analisi, da parte del Nucleo di Valutazione (ex art. 9, comma 2, L.R. 12/95), degli elementi conoscitivi prodotti nel progetto d'impresa e - ove ritenuta necessaria - richiesta di una loro integrazione, e di eventuale colloquio teso ad apprezzare la capacità imprenditoriale del proponente e la veridicità delle informazioni fornite nel progetto. Il Nucleo di valutazione potrà altresì procedere a sopralluoghi presso l'impresa tesi ad accertare lo stato dell'iniziativa.

In particolare l'analisi verterà prenderà in considerazione:

- la struttura organizzativa;
- l'andamento del settore di attività economica cui l'impresa appartiene;
- le politiche di gestione perseguite;
- la qualità del management.
- eventuale verifica dei bilanci di previsione;
- interpretazione di taluni ratios ritenuti particolarmente significativi;
- valutazione della capacità di rimborso dell'impresa;
- valutazione dell'investimento nel merito: natura, finalità e funzionalità dello stesso rispetto all'iniziativa prospettata.

c) una formulazione sintetica del giudizio da parte del Nucleo di Valutazione, sulla base di singoli punteggi assegnati in riferimento agli elementi oggetto di valutazione che, desunti dalle fasi precedenti, dovranno totalizzare, per l'accoglimento della domanda, un punteggio complessivo di almeno 67/100.

d) nell'individuazione del finanziamento ritenuto ottimale e sufficiente per avviare l'iniziativa, ivi compresa la determinazione della durata del piano di rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) che in ogni caso non potrà essere superiore a 10 anni.

IL Nucleo definisce, altresì, il termine massimo entro il quale dovrà essere completato l'investimento ammesso. Detto termine non potrà essere superiore ad un anno a partire dalla data di ricevimento della lettera di ammissione. La Provincia, su richiesta motivata da parte del beneficiario e sulla base di conforme parere da parte del Nucleo di Valutazione, potrà concedere, di norma, una sola proroga, massimo di sei mesi, del termine di cui sopra, oltre il quale dovrà procedersi a revoca del beneficio per quanto non ancora documentato.

Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) del presente capitolo sono registrati su una apposita scheda sintetica di valutazione, compilata dal Nucleo suddetto per ciascun progetto imprenditoriale oggetto di analisi.

#### **CAPITOLO 4 GARANZIE E REVOCHE**

1. Le anticipazioni ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 4 lett. d) L.R. 12/95 sono assistite dalle garanzie previste dal Codice Civile e/o da privilegio speciale, secondo le direttive della Regione dell'Umbria.

2. In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, le imprese dovranno restituire le somme erogate a qualsiasi titolo, maggiorate dagli interessi legali, calcolati da Sviluppoumbria S.p.A. a decorrere dalla data di sussistenza del motivo di decadenza o di revoca.

3. Gli Uffici possono procedere a ispezioni e verifiche, intese ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

La Provincia procede all'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, informandone la Regione dell'Umbria per il recupero legale delle somme.

#### **CAPITOLO 5 BENEFICI E MODALITA' DI EROGAZIONE**

1. Fra le tipologie di agevolazioni ammissibili al rimborso, la consulenza ed assistenza tecnica, di cui al punto 1, lett.b) dell'art. 4 della L.R. 12/95, è da intendersi caratterizzata esclusivamente da un elevato contenuto professionale, non essendo rimborsabili le consulenze nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.

2. L'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 4 punto 1 lett. a, b, c, potrà essere disposta solo contestualmente o successivamente alla liquidazione delle agevolazioni accordate ai sensi dell'art. 4 lett. d) L.R.12/95 (anticipazione a tasso zero) e dell'art. 4 punto 3 (contributo leasing), restando inteso che rimane reclusa la possibilità di poter finanziare solo gli interventi di cui all'art. 4 punto 1, lett.a, b, c in assenza dei finanziamenti relativi all'anticipazione a tasso zero (art. 4 punto 1, lett. d) e/o al contributo leasing (art. 4 punto 3);

3. L'anticipazione di cui al punto 1 lett. d) dell'art. 4 della Legge in parola è ammessa a finanziamento per importi non inferiori a € 25.000,00 e non superiori a € 123.949,00 a fronte di un investimento minimo, ai fini dell'ammissibilità delle domande di agevolazione, pari a € 31.250,00 e ad un investimento massimo pari a € 154.973,00.

Le soglie minima e massima di investimento ammissibile ( € 31.250,00 e € 154.973,00 ) sono da intendersi quali requisiti necessari anche nel caso di acquisizione di beni esclusivamente mediante leasing ( da agevolare ai sensi dell'art.4 punto 3 L.R.12/95) o con entrambe le modalità.

4. Le agevolazioni disposte ai sensi della L.R. in oggetto sono soggette al regime "de minimis".

## **CAPITOLO 6 PRIORITA'**

1. I progetti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione, (ex art. 9 della L.R. 12/95), saranno oggetto, salvo quanto previsto al successivo cap.lo 12, di n. 3 graduatorie da redigersi, di norma, entro i sei mesi successivi alle scadenze tecniche prefissate e contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento di ammissione.

Le graduatorie saranno stilate con riferimento alle priorità di cui all'art. 3 punti 1, 2, 3 e 3 bis della L.R. 12/95 prevedendo in particolare:

- una riserva del 20% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art. 4 L.R. 12/95 alle imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;

- una riserva del 40% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art. 4 L.R. 12/95 alle imprese a prevalente composizione femminile;
- Uno stanziamento residuale, pari al 40% delle risorse disponibili, per le agevolazioni di cui all'art. 4 L.R. 12/95 a vantaggio di tutte le altre imprese.

In particolare, ai fini dell'applicazione della L.R. 12/95, si intendono:

a) per le imprese a prevalente composizione femminile, le imprese aventi i seguenti requisiti:

- per le imprese individuali il titolare deve essere una donna;
- per le società di persone e per le cooperative le donne devono costituire numericamente almeno il 60% della compagine sociale;
- per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere detenute per almeno i 2/3 da donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i due terzi da donne;

b) per le imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità di cui alla L. 223/1991 le imprese aventi i seguenti requisiti:

- per le imprese individuali il titolare deve essere ammesso al trattamento di cassa integrazione o essere iscritto alle liste di mobilità;
- per le società di persone e per le cooperative almeno il 60% dei soci devono essere ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
- per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere per almeno i 2/3 detenute dai soci ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità così come gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 dai medesimi soggetti.

2. Le domande valutate positivamente dal Nucleo di Valutazione saranno poste in graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio riportato sull'apposita scheda istruttoria predisposta dallo stesso Nucleo.

In caso di parità verrà assegnato, a ciascuna delle domande che totalizzeranno il medesimo punteggio, un ulteriore punteggio pari al numero dei posti di lavoro previsti per il primo anno di attività, con finanziamento

delle imprese ammissibili per ciascuna graduatoria fino alla concorrenza della capienza massima della relativa riserva finanziaria.

Nel caso in cui residuino dei fondi da una singola graduatoria, questi ultimi incrementeranno, proporzionalmente, le disponibilità delle altre graduatorie a seconda delle esigenze di finanziamento a valere sulla stessa scadenza tecnica della prima.

Tutte e tre le graduatorie avranno una validità di 12 mesi dalla loro approvazione con la conseguenza che le imprese che rimarranno in graduatoria per mancanza di fondi potranno essere finanziate solamente nel caso di nuovi stanziamenti regionali ovvero di avanzo di fondi provenienti dalla tornata immediatamente precedente.

Qualora, al termine delle assegnazioni delle risorse disponibili per la singola scadenza tecnica semestrale, operata secondo i criteri indicati al punto precedente, risultassero delle eccedenze di risorse, queste andranno ad aumentare la dotazione finanziaria della scadenza tecnica successiva del medesimo esercizio finanziario, secondo il criterio di proporzionalità sopra indicato.

Per ogni esercizio finanziario, scaduti i dodici mesi di validità della graduatoria ed operate le imputazioni secondo i criteri di cui ai precedenti punti, gli eventuali fondi non utilizzati (sia oggetto di riserva che non) rialimentano il Fondo.

## **CAPITOLO 7**

### **LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

Il contributo di cui all'art. 7 della L.R. 12/95 viene erogato, in via prioritaria, nei confronti di interventi:

- 1) interessanti più amministrazioni pubbliche;
- 2) che prevedono, al termine del progetto, una evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.

A tal fine, il progetto sarà esaminato dal Nucleo di Valutazione di cui all'art.9 della L.R. 12/95 secondo l'iter di cui al precedente Cap. 3 e teso a verificare l'evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.

## **CAPITOLO 8**

### **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

1. Le domande che risulteranno regolari sotto il profilo amministrativo saranno inoltrate al Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 9 della L.R. 12/95, per l'esame tecnico-finanziario.

Il Nucleo di Valutazione, organismo esterno alla Provincia, i cui membri sono nominati dall'Amministrazione tra soggetti esperti, in materie tecniche economiche e finanziarie, è composto da cinque esperti, di cui uno nel settore di attività dell'impresa richiedente i benefici e da un dipendente della Società per lo Sviluppo Economico dell'Umbria.

2. Il Nucleo di Valutazione si ritiene validamente costituito con la presenza, per ciascuna seduta, di almeno 3 membri. Per la valutazione il Nucleo procede secondo l'iter di cui al Cap. 3.

Il Nucleo di Valutazione lavora in maniera collegiale ed esprime sui progetti un giudizio finale sintetico, riportato in un apposita scheda predisposta dall'Amministrazione Provinciale. Qualora l'unanimità di giudizio non fosse raggiungibile, sarà ritenuto valido l'indirizzo espresso dalla maggioranza dei membri presenti del Nucleo, fermo restando la possibilità, per i componenti in disaccordo, di esprimere i motivi del proprio dissenso. Per l'espletamento dei propri compiti, ai membri del Nucleo sarà riconosciuta la corresponsione di un gettone di presenza per ogni sessione di lavoro.

## **CAPITOLO 9**

### **OBBLIGHI PER I BENEFICIARI**

I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a) prestare le garanzie richieste dal Nucleo di Valutazione a garanzia dei benefici accordati;
- b) realizzare il progetto nei termini stabiliti;
- c) impegnarsi a non alienare e/o sostituire i beni acquisiti con le agevolazioni fino all'integrale rimborso dell'anticipazione liquidata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), salvo preventiva autorizzazione da parte della Provincia e previo assenso da parte del Nucleo di Valutazione;
- d) presentare, per i primi tre anni, una relazione sulla destinazione e utilizzo delle somme erogate a valere sulla L.R. 12/95, unitamente ad una copia del bilancio ovvero della situazione contabile (laddove non previsto dalla normativa) - e ad una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui all'art. 2 della legge.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

## **CAPITOLO 10**

### **FONTI FINANZIARIE**

La Giunta Regionale stabilisce annualmente la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge.

La ripartizione del fondo, tra le Province di Perugia e Terni è operata nella misura rispettivamente del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta Regionale.

La dotazione finanziaria assegnata dalla Giunta Regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 6 bis, così come previsto dalla L.R. n. 4/2011, è utilizzata dalla Provincia, dividendo detto stanziamento annuale in due tranche, di pari valore, ciascuno riferita alla scadenza tecnica di cui in premessa.

## **CAPITOLO 11**

### **CUMULABILITÀ**

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali.

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144).

## **CAPITOLO 12**

### **REGIME TRANSITORIO**

Le modifiche attuate con la legge regionale n. 4 del 30.03.2011, entrata in vigore il 1 aprile 2011, vengono applicate per la gestione delle domande presentate successivamente alla data del 31.03.2011.

Le risorse finanziarie destinate dalla Giunta Regionale per l'anno 2011 con proprio atto, ai sensi del comma 6 bis della legge regionale n. 12 del 23 marzo 1995 (così come modificata dalla L.R. 30 marzo 2011, n. 4), dovranno essere utilizzate per le domande presentate entro la scadenza tecnica del 31.03.2011 e del 30.09.2011.

